# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 22 novembre 1971**

**che concede un contributo del Fondo sociale europeo al Granducato del Lussemburgo per spese concernenti un'operazione di riqualificazione effettuata dall'Office de placement et de rééducation professionelle de travailleurs handicapés**

(Fascicolo FSE n. 6699)

**(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)**

(72/52/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 125,

visto il regolamento n. 9 del Consiglio concernente il Fondo sociale europeo [1], modificato da ultimo dal regolamento n. 37/67/CEE del Consiglio [2], in particolare gli articoli 25 e 29,

visto il regolamento n. 113/63/CEE della Commissione concernente le modalità di esame e di verifica delle richieste di contributo presentate al Fondo sociale europeo [3],

vista la richiesta del 20 dicembre 1966 presentata dal Granducato del Lussemburgo al fine di ottenere dal Fondo sociale europeo un contributo per spese relative ad un'operazione di riqualificazione, per un importo di FL 60 246,

visto il parere del Comitato del Fondo sociale europeo del 22 luglio 1971,

considerando che, conformemente agli articoli 1 e 3 del regolamento n. 9, la richiesta in questione concerne un'operazione di riqualificazione effettuata sotto la responsabilità ed a carico dell'Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, servizio dello Stato membro richiedente;

considerando che tale richiesta, che contiene le indicazioni prescritte dall'articolo 20 del regolamento n. 9 e che si riferisce ad un'operazione terminata durante il primo semestre 1965, è stata validamente presentata nei termini fissati dall'articolo 19 del regolamento n. 9;

considerando che, dall'esame di tale richiesta e dalla verifica dei relativi elementi di fatto e contabili, è risultato che la richiesta stessa è conforme alle prescrizioni della vigente regolamentazione;

considerando di conseguenza che il diritto al contributo del Fondo deve essere riconosciuto per le spese sostenute dal servizio suindicato e che l'importo del contributo da concedere è fissato in FL 60 246;

considerando che il Comitato del Fondo sociale europeo, nel suo parere del 22 luglio 1971, è pervenuto a conclusioni identiche per i motivi summenzionati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La richiesta presentata dal Granducato del Lussemburgo e intesa ad ottenere un contributo del Fondo sociale europeo per spese sostenute dall'Office de placement et de rééducation professionnelle des travailleurs handicapés, per un'operazione di riqualificazione terminata durante il primo semestre 1965 è conforme alle disposizioni regolamentari che disciplinano il funzionamento del Fondo, a concorrenza di un importo di FL 60 246.

*Articolo 2*

Il contributo del Fondo sociale europeo concesso al Granducato del Lussemburgo è stabilito in FL 60 246 (equivalente a 1204,92 unità di conto).

*Articolo 3*

Il Granducato del Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 1971.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

Franco M. MALFATTI

---

[1] GU n. 56 del 31. 8. 1960, pag. 1189/60.
[2] GU n. 33 del 24. 2. 1967, pag. 526/67.
[3] GU n. 153 del 24. 10. 1963, pag. 2563/63.